COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
Città Metropolitana di Catania

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 DEL 29-03-2019

OGGETTO: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGGE N. 119 del 2018**

L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di marzo, alle ore 9:30 e segg., e nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione del Consiglio Comunale, convocato in seduta straordinaria e urgente, e partecipata ai Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 20 della L.R. 26 Agosto 1992, n. 7, all'appello nominale, risultano:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Rizzo Mirella Domenica M.		x
La Delfa Antonino	x	
Buttò Giovanni	x	
Spalletta Maria	x	
Gurgone Salvatore Gabriele	x	
Salamone Ottavio	x	
Massara Giuseppina	x	
Nicolosi Giuseppe	x	
Piemonte Caterina	x	
Gorgone Giovanni	x	
Pinzone Simona	x	
Capace Angelo	x	

Totale presenti: n. 11 - Totale Assenti: 1

Assume la presidenza il consigliere, Sig. Giovanni Buttò, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il dott. Antonio Maria Caputo nella sua qualità di Segretario Comunale

La seduta è pubblica.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA DALL' UFFICIO RAGIONERIA

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGGE N. 119 del 2018**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PRESO ATTO della delibera di G.M. n. 18 del 15.03.2019 di approvazione dello schema di regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell'art. 6 del decreto Legge n. 119 del 2018, per la successiva trasmissione al Consiglio Comunale ai fini dell'approvazione, previa acquisizione del parere da parte dell'organo di Revisione;

Premesso che:
- l'art. 6 – "Definizione agevolata delle controversie tributarie" del decreto legge n. 119 del 2018, convertito con legge n. 136 del 2018, prevede la possibilità per i Comuni di disporre entro il 31 marzo 2019 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;

- le controversie definibili sono quelle non definite con sentenza passata in giudicato, pendenti in qualsiasi grado di giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione;

- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi ed il pagamento in una percentuale variabile dal 100% al 5% dell'imposta, in funzione dello stato del contenzioso e dell'esito delle sentenze emesse alla data del 24 ottobre 2018;

Considerato che alla data di approvazione della presente delibera risultano pendenti ricorsi presso la competente Commissione tributaria provinciale e regionale;

Considerato inoltre che:
- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;

- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni, degli interessi, oltre che di una quota dell'imposta, a seconda dell'esito delle sentenze che risultavano depositate alla data del 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del Dl n. 119 del 2018;

- per importi superiori a mille euro è prevista una rateizzazione dei pagamenti in un massimo di 20 rate trimestrali, con scadenze delle rate successive alla prima fissate al 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ogni anno e con applicazione degli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate.

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controverse tributarie pendenti.

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n. 2 del 20/03/2019, introitato al protocollo dell'Ente al n. 3794 del 21/03/2019, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Per tutto quanto sopra

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

1. di approvare l'allegato Regolamento Comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;

2. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

Di dichiarare il presente immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, 2° comma della L.R. n. 44/91, con separata votazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott. Musumeci Giuseppe

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

IL RAGIONIERE COMUNALE

F.to Dott. Giuseppe Musumeci

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE di C.C. RELATIVA A: **"APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGGE N. 119 del 2018"**

Per quanto concerne la regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Giuseppe Musumeci

Per quanto concerne la regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Giuseppe Musumeci

Partecipa alla seduta il Sindaco.

Illustra la proposta il dott. Musumeci, il quale sostanzialmente rileva che il regolamento che si andrà ad approvare, riguardante la definizione agevolata delle controversie tributarie, non è altro che l'esecuzione di quanto stabilito nell'art. 6 del D.L. n.119 del 2018, che rappresenta le linee guida per la redazione del regolamento comunale; non si fa altro che seguire pedissequamente l'art. 6, senza alcuna modifica. In pratica, i cittadini che hanno una controversia tributaria con il Comune, pendente prima del 24 ottobre 2018, potranno definirla senza pagare interessi o sanzioni; il Comune, dal canto suo, ridurrà il contenzioso in essere.

Il consigliere Nicolosi chiede se i termini per presentare la domanda di definizione agevolata, previsti all'art. 3 del Regolamento siano perentori; il dott. Musumeci risponde che lo sono perché così stabilisce il Decreto Legge. Aggiunge anche che, su tale Regolamento, è stato acquisito il parere favorevole di Revisori dei conti.

Il Consigliere Nicolosi chiede se sia necessario adottare tale regolamento, considerato che, a monte, c'è una legge che prevede tali agevolazioni.

Il Segretario Comunale chiarisce che la possibilità di giovarsi delle agevolazioni previste dal Decreto Legge è subordinata all'adozione del Regolamento Comunale.

Il consigliere Gurgone chiede al dott. Musumeci quante controversie tributarie ha in essere il Comune.

Il dott. Musumeci risponde che ci sono circa cinque/sei casi di giudizi pendenti.

Si passa quindi alla votazione. Presenti 11 Favorevoli 11.
Si vota l'immediata esecutività. Presenti 11 Favorevoli 11
Il Consiglio approva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti gli interventi che precedono;

Esaminata la superiore proposta di deliberazione, avente per oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGGE N. 119 del 2018"**

Fatto proprio il contenuto sostanziale della proposta medesima;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa riportate;

Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 1°, lett. i della L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni che si allegano alla presente quale parte integrante;

In riferimento al vigente Ord.to Amm.vo degli EE.LL. della R.S.;

Visto l'esito delle votazioni sopra effettuate;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;

2. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

Di dichiarare il presente immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, 2° comma della L.R. n. 44/91, con separata votazione.

ALLEGATO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

Articolo 1 - *Oggetto del Regolamento*
Articolo 2 – *Oggetto della definizione agevolata*
Articolo 3 – *Termini e modalità di presentazione della domanda*
Articolo 4 – *Importi dovuti*
Articolo 5 – *Perfezionamento della definizione*
Articolo 6 – *Diniego della definizione*
Articolo 7 – *Sospensioni termini processuali*
Articolo 8 – *Entrata in vigore*

Articolo 1 - *Oggetto del Regolamento*

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6, comma 16 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, disciplina la definizione agevolata delle controversie comunali pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.
3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119.

Articolo 2 – *Oggetto della definizione agevolata*

1.Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 24 ottobre 2018. Per Comune impositore si intende il Comune di Santa Maria di Licodia, per quanto attiene l'ICI, l'IMU, TASI, TARSU, TIA, TARES, TARI, TOSAP e Imposta Comunale sulla Pubblicità.
2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie aventi ad oggetto atti impositivi emessi dal Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

Articolo 3 – *Termini e modalità di presentazione della domanda*

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 31 maggio 2019. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomanda A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mano.
2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

Articolo 4 – *Importi dovuti*

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia stessa e dell'esito delle sentenze emesse alla data del 24 ottobre 2018. In particolare la definizione può avvenire con il pagamento dei seguenti importi:
- il 100% dell'imposta, in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato, ma non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della commissione tributaria;

- il 90% dell'imposta se:
o il ricorso era iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione;

o il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;

o il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 39 del D.lgs. n. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata già decisa con sentenza definitiva;

o pendevano i termini per la riassunzione ovvero vi era già stata riassunzione in CTR a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione, indipendentemente dall'esito dei precedenti giudizi di merito;
- è dovuto il 40% dell'imposta se era stata depositata pronuncia di primo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune;

- è dovuto il 15% dell'imposta se era stata depositata pronuncia di secondo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune.

2. In caso di soccombenza reciproca la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:
- il 100% dell'imposta riconosciuta come dovuta, essendo il contribuente per questa parte risultato soccombente;
- il 40% dell'imposta riconosciuta non dovuta, per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla commissione tributaria provinciale;

- il 15% dell'imposta riconosciuta non dovuta, per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla commissione tributaria regionale.

3. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, alla data del 19 dicembre 2018, per le quali il Comune è risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.
4. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo è dovuto:
- il 40% se:
o il ricorso era iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione;

o il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;

o il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 39 del D.lgs. n. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata già decisa con sentenza definitiva;

o pendevano i termini per la riassunzione ovvero vi era già stata riassunzione a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione;
- il 15% delle sanzioni, se il Comune è risultato soccombente;

5. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, nel caso di reciproca soccombenza del Comune e del contribuente, la definizione può avvenire col pagamento del 15% delle sanzioni per la parte in cui il Comune è risultato soccombente e del 40% per cento per la restante parte.
6. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili, di cui all'articolo 2, sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato all'avvenuto versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui all'articolo 3, comma 21 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119.
7. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

8. All'importo calcolato ai sensi dei commi precedenti, il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite riscosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata.
9. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.
10. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
11. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo (*o dell'ingiunzione di pagamento*).

Articolo 5 – *Perfezionamento della definizione*

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 31 maggio 2019, degli importi dovuti in base al precedente articolo 4. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali, ed il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.
2. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997.
3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

Articolo 6 – *Diniego della definizione*

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2020. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Articolo 7 – *Sospensioni termini processuali*

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
2. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 31 luglio 2019.

Articolo 8 – *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
Città Metropolitana di Catania

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Giovanni Buttò

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Sig. Antonino La Delfa

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Maria Caputo

Sarà

Pubblicata all'albo pretorio on line dal 08-04-2019

L'impiegato addetto
F.to

Al 23-04-2019 , vi è rimasta per giorni quindici

L'Impiegato addetto
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell'impiegato addetto all'albo pretorio on line, certifica che copia della presente deliberazione, stata pubblicata dal 08-04-2019 al 23-04-2019 a norma dell'art. 11 della L. R. n.44/91 e che avverso di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio M. Caputo

Esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della L.R. n. 44/91.-

lì, 29-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Maria Caputo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, li 5 APR. 2019

COMUNE DI S. MARIA DI LICODIA - SEGRETERIA

IL SEGRETARIO COMUNALE